# BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO PER LE PICCOLE E MICRO IMPRESE DEL TERRITORIO COMUNALE NELL’ANNO 2021 A SOSTEGNO DELL’AUMENTO DEI COSTI ENERGETICI

**Art. 1 – PREMESSA**

1. Con il presente bando il Comune di Costa Serina, a seguito della assegnazione di contributi statali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Settembre 2020, che ha assegnato al Comune la somma di **euro 15.591,00** intende sostenere le attività delle micro e piccole imprese più esposte agli effetti economici e alle limitazioni all’esercizio delle diverse attività.
2. Il presente bando disciplina i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo straordinario a fondo perduto che sarà erogato alle imprese richiedenti ed ammissibili a sostegno delle spese sostenute per il pagamento delle utenze **non domestiche** riferite al consumo di Energia Elettrica e Gas riferite all’esercizio dell’attività relativa all’anno 2021.
3. Tale misura straordinaria è espressamente prevista in particolare ai commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020.
4. La misura del presente Bando intende sostenere le piccole realtà imprenditoriali del territorio del Comune di Costa Serina, ovvero le piccole e micro-imprese, come meglio precisato al successivo art. 4.

# Art. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria del presente Bando, stanziata dall’Amministrazione Comunale di Costa Serina ammonta ad **euro 15.591,00**

# Art. 3 - TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO

1. La misura economica del presente bando è da intendersi quale contributo a fondo perduto per un ammontare prestabilito per ciascuna impresa candidata ed ammessa.
2. Il contributo di cui al comma precedente è calcolato in funzione dell’aumento della spesa percentuale dei costi energetici (Energia Elettrica e Gas), tra 2019 e 2021, così ripartiti:

|  |  |
| --- | --- |
| **PERCENTUALE DI SPESA ENERGETICA E GAS 2019 VS 2021** | **CONTRIBUTO EROGATO** |
| * Aumento dei costi di spesa energetica e gas 2019 vs 2021 inferiore al 40%
 | Pari al 20% della maggiore spesa sostenuta |
| * Aumento dei costi di spesa energetica e gas 2019 vs 2021 superiore al 40% ma inferiore al 50%
 | Pari al 25% della maggiore spesa sostenuta |
| * Aumento dei costi di spesa energetica e gas 2019 vs 2021 superiore al 50%
 | Pari al 30% della maggiore spesa sostenuta |

Qualora l’entità complessiva dell’importo da erogare scaturente dai conteggi prevista dalla tabella risulterà essere superiore all’importo assegnato al comune, pari a 15.591,00, si procederà a ricalcolare l’importo assegnato moltiplicando i singoli contributi per la percentuale calcolata nel seguente modo:

15.591,00/$∑$ca x 100

L’elenco dei codici ATECO ammissibili è riportato nell’Allegato 1 al presente bando.

Per le nuove attività (data di iscrizione alla Camera di Commercio 01 Gennaio 2021 risultante dalla Visura Camerale), il contributo erogato verrà così calcolato:

**(Spese per l’energia / gas sostenute nell’anno 2021 -**

**Spese per l’energia /gas sostenute nell’anno 2019)**

**Spese per l’energia elettrica / gas sostenute nell’anno 2019**

Il contributo erogato non potrà essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta.

La procedura di assegnazione dei contributi è automatica. Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento fondi secondo l’ordine cronologico di acquisizione agli atti, come meglio specificato al successivo art. 6, tra le domande ritenute regolari ed ammissibili. In caso di domanda superiore alla disponibilità finanziaria, il contributo, di cui all’art. 3 comma 2 sarà riproporzionato.

1. Qualora ad approvazione dell’elenco dei beneficiari non fossero esauriti i fondi della dotazione finanziaria di cui al precedente art. 2 – pari a euro 15.591,00 al lordo delle ritenute di legge – l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di rideterminare il contributo in aumento per tutti i beneficiari individuati, fino all’esaurimento della dotazione complessiva. La rideterminazione avverrà in maniera proporzionale tra gli importi di contributo stabiliti per le tre fasce di contributo elencate al comma 2.
2. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per l’attività risultante come principale dall’iscrizione camerale.
3. Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”, ivi comprese le indennità erogate dall’INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.
4. Il contributo è soggetto alla ritenuta fiscale del 4% ex art. 28, 2° c., del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 ed è concesso nel rispetto della normativa sugli aiuti alle imprese e con le modalità ed i criteri degli *aiuti de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese (Reg. C.E. n. 1407/2013).

# Art. 4 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO

1. I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e micro-imprese - di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 - che:
* svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale e artigianale (iscritte all’albo delle Imprese artigiane) **attraverso un’unità operativa (unità locale, intesa come sede operativa) ubicata nel territorio del Comune di Costa Serina**;
* sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane, e risultano attive al momento della presentazione della domanda;
* non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
* sono intestatarie di utenze **non domestiche** relative alle spese energetiche (Energia Elettrica e Gas);
1. In particolare, possono essere beneficiarie le microimprese che, alla data di presentazione della domanda, presentino Codice ATECO Registro Imprese compreso nell’elenco di cui alla Tabella dell’Allegato 1 al presente bando. Qualora l’impresa avesse più di un Codice Ateco, si considererà solo il Codice Ateco Primario di impresa.
2. Sono invece espressamente ESCLUSEdalla partecipazione al presente bando le seguenti categorie economico/produttive:
* tutte le attività svolte in regime di Partita Iva/libera professione senza iscrizione al Registro delle Imprese;
* le attività con i seguenti codici Ateco:
* 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop);
* 92.00 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco;
* 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;
* 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;
* 96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico;
* 96.04.1 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali).

# Art. 5 - ULTERIORI CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITA’

1. Le imprese interessate ovvero i loro legali rappresentanti, alla data di presentazione della domanda, dovranno autocertificare mediante dichiarazione firmata il possesso dei seguenti requisiti:
* *non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione e/o non avere il legale rappresentante o soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda di contributo, in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o con in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;*
* *essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative;*
* *essere in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei confronti dell’Amministrazione Comunale al 31/12/2021; nel caso di eventuali pendenze, le posizioni debitorie dovranno essere regolarizzate nel caso di eventuali pendenze, le posizioni debitorie dovranno essere regolarizzate prima della liquidazione del contributo, pena la decadenza della stessa salvo rateizzazioni autorizzate e assolte fino a tale data o oggetto di ricorso;*
* *non avere contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Costa Serina.*

# Art. 6 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Pena l'esclusione, le domande di contributo dovranno essere inviate **esclusivamente a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo comune.costaserina@legalmail.it**
2. La domanda di contributo, pena l’esclusione, dovrà essere presentata **a partire dal giorno di pubblicazione sul sito comunale ed entro il termine di scadenza stabilito al 06/12/2023** utilizzando obbligatoriamente il modello A allegato al bando.
3. Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa con allegata copia di un documento di riconoscimento, oppure firmate digitalmente.
4. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
5. Non potranno essere accolte le domande:
	1. *predisposte su modello palesemente difforme dall’allegato A al presente bando;*
	2. *presentate con modalità diverse da quanto previsto al precedente punto 2;*
	3. *predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente Ufficio);*
	4. *non sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa.*
6. Il Comune di Costa Serina non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

# ART.7 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Gli adempimenti relativi all’istruttoria delle domande e all’erogazione del contributo saranno curati direttamente dall’Ufficio competente, preposto dall’Amministrazione Comunale avvalendosi anche di apposita consulenza esterna.
2. Nel corso della fase istruttoria, l’Ufficio competente procederà alla verifica della regolarità formale della domanda e della sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissione di cui al precedente art. 4 e delle relative dichiarazioni, anche attraverso l’utilizzo di documentazione agli atti o interrogazione di Enti Competenti. Ove necessario, in forma scritta, l’Ufficio competente richiederà chiarimenti e/o integrazioni tempestive.
3. Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande. La graduatoria finale sarà approvata con una o più Determine del Responsabile del Servizio.
4. Qualora la dotazione finanziaria non venga esaurita dalle richieste ammesse al contributo straordinario si procederà alla rideterminazione proporzionale del contributo come previsto al precedente art. 3.3.
5. La graduatoria come sopra formata sarà pubblicata al termine della procedura di istruttoria nelle apposite sezioni del sito istituzionale secondo le norme vigenti e quanto previsto in materia di privacy.
6. L’Amministrazione Comunale disporrà l’erogazione del contributo entro 30 giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria.
7. L’Amministrazione Comunale effettuerà l’erogazione previa verifica della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC). Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d’ufficio dall’Amministrazione Comunale, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).
8. L'importo come sopra determinato sarà liquidato a mezzo bonifico disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane, indicati nell’apposita sezione del Modello Allegato A. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate).

# Art. 8 – CONTROLLI

1. Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti potrà disporre ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all’applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all’attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.

# Art. 9 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Per il procedimento oggetto del presente bando ci si può rivolgere al Responsabile di Procedimento Giuseppe Bonomi - Telefono: 0345 56110

1. L’impresa interessata può richiedere l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 che saranno evase nelle modalità di Legge.

# Art. 10 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

1. I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Costa Serina telefono: 0345 97027, indirizzo di posta elettronica: segreteria@comune.costaserina.bg.it - indirizzo PEC: comune.costaserina@legalmail.it
3. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di Bando, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
5. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. L'apposita istanza al Comune di Costa Serina è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Costa Serina.

# Art. 11. MODALITA’ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE

1. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell’art 32 RGDP e delle misure minime di sicurezza per le pp.aa. Circolare n. 2/2017.

# Art. 12 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Costa Serina che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.